

INTERVENTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, DEI CONSORZI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE AGRICOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'ORGANIZZAZIONE E/O PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI FILIERA CORTA – ANNO 2021

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Firenze nell'ambito delle proprie strategie promozionali finalizzate allo sviluppo del settore agricolo ha stanziato, con Delibera di Consiglio 27.07.2021, n. 6, la somma complessiva di € 50.000,00 destinata al finanziamento degli eventi e delle iniziative promozionali della filiera corta.

Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con delibera di Consiglio 08.10.2018, n. 11.

In caso di approvazione di un nuovo Regolamento camerale per la concessione dei contributi nelle more della definizione dei procedimenti previsti dal presente disciplinare, si applicheranno le disposizioni più favorevoli ai beneficiari.

Articolo 2 - Soggetti ammissibili

Possono beneficiare dell'intervento camerale le associazioni riconosciute e non riconosciute del settore agricolo, le organizzazioni di produttori del settore agricolo riconosciute (OP) e i consorzi del settore agricolo, con sede legale e/o operativa nella città metropolitana di Firenze.

I soggetti richiedenti non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio di Firenze devono essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, già legalmente costituiti ed avere un proprio statuto vigente nonché essere in regola con tutti gli adempimenti normativi previsti per il soggetto richiedente.

Per i soggetti richiedenti dovranno ricorrere i seguenti presupposti alla data di presentazione della domanda di contributo:

- a. essere attivi;
- b. avere sede legale e/o operativa nella città metropolitana di Firenze, con relativa iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze (se prevista);
- c. essere in regola con il pagamento del diritto annuale (ove previsto);
- d. non trovarsi in fase di liquidazione e non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni o alle procedure di composizione della crisi;
- e. non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Firenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135.

Tutti i soggetti richiedenti dovranno essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC) ove previsto.



Articolo 3 – Spese ammissibili

I soggetti di cui al precedente articolo 2 possono presentare domanda per le seguenti tipologie di spesa:

- a. Spese relative ad iniziative/eventi promozionali di filiera corta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per allestimento stand, disallestimento stand, noleggio attrezzature, suolo pubblico, pubblicità su radio, stampa e tv, grafica e stampa di opuscoli promozionali, volantini e manifesti, banner su internet, analisi di mercato e studi di fattibilità, spese per acquisti di beni strumentali strettamente inerenti all'iniziativa, ecc.);
- b. Spese relative all'allestimento di locali/ambienti destinati alla vendita diretta di prodotti agricoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per attrezzature, banconi, frigoriferi, ecc. con esclusione delle spese edili ed impiantistiche);
- c. Spese per la realizzazione di piattaforme digitali e/o adeguamento siti web per la vendita on line dei prodotti di filiera corta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per implementazione sito, per progettazione infrastruttura informatica e costi di promozione e comunicazione).

Si considerano ammissibili le spese sostenute <u>per iniziative realizzate dal 1° Gennaio 2021</u> al 31 Dicembre 2021.

Non sono ammissibili le spese inerenti la mera promozione dei soggetti richiedenti il contributo camerale.

Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture e delle quietanze di cui al presente elenco:

- Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
- Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- **Pagamenti tramite POS**: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
- Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;



- Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da soggetto terzo rispetto al soggetto beneficiario del contributo.

Articolo 4 – Ammontare del contributo

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute di cui all'articolo 3, per progetti con un minimo di spesa di € 5.000,00.

Le spese sostenute e ammesse al contributo sono da intendersi al lordo di Iva qualora il richiedente sia ente non commerciale e non svolga attività in regime d'impresa.

Le spese dovranno intendersi al netto di Iva se il richiedente, sia esso ente commerciale o non commerciale, svolga l'attività in regime di impresa.

I soggetti di cui al precedente articolo 2 potranno presentare una sola istanza di contributo. Il contributo massimo spettante ad ogni soggetto è pari ad € 10.000,00.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Dal 29.10.2021 al 31.12.2021, i soggetti interessati potranno inviare alla Camera di Commercio all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it la seguente documentazione:

- a. il modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dal documento di identità dello stesso qualora non firmato digitalmente;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente per le organizzazioni di produttori del settore agricolo (OP), per le associazioni ed i consorzi non iscritti alla Camera di Commercio;
- c. elenco degli associati (per le associazioni), elenco dei consorziati, elenco delle aziende afferenti alle organizzazioni dei produttori del settore agricolo (OP);
- d. le copie delle fatture elettroniche in versione prodotta con foglio di stile SdI-Sistema di Interscambio (versione Ministeriale) oppure in formato xml relative alle spese sostenute nell'anno 2021;
- e. le quietanze di cui all'articolo 3;
- f. per le spese rendicontate di cui alla lettera a. dell'articolo 3: programma dettagliato e calendario dell'evento a cui si riferiscono e relazione dettagliata dell'iniziativa redatta dal soggetto beneficiario sulle attività svolte;
- g. per le spese rendicontate di cui alle lettere b. e c. dell'articolo 3: dettagliata relazione redatta dal soggetto beneficiario sulle attività svolte;
- h. copia del materiale promozionale stampato e delle uscite sulla stampa relativi agli eventi/iniziative svolte.

Le domande pervenute a partire dal ___.10.2021 ed entro il 31.12.2021 saranno istruite al fine di verificare il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 2 del disciplinare nonché l'ammissibilità delle spese rendicontate.



Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare, l'ufficio Sviluppo d'Impresa invierà per pec richiesta di regolarizzazione/integrazione alla quale il soggetto dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi (ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/1990).

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

Tutte le domande pervenute entro il 31.12.2021 che siano risultate regolari o regolarizzate successivamente all'istruttoria camerale saranno liquidate con provvedimento del dirigente entro il 28 febbraio 2022.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari dovesse superare lo stanziamento previsto, la Camera di Commercio liquiderà proporzionalmente l'importo dei singoli contributi.

Articolo 6 - Aiuti di Stato

Le agevolazioni disciplinate dal presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Il contributo non rappresenta aiuto di stato per le spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del presente disciplinare e pertanto non è soggetto alla disciplina comunitaria in merito.

Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352/1 del 24.12.2013) per le spese di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente disciplinare.

La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

Articolo 7 – Ricorso gerarchico

Avverso il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5 potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.